

Legge regionale 20 marzo 2000 , n. 7 - TESTO VIGENTE dal 11/08/2022

Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso.

Art. 55

(Crediti di dubbia e difficile esazione o assolutamente inesigibili)(3)

1. I crediti dell'Amministrazione regionale riconosciuti di dubbia e difficile esazione, non potuti riscuotere nonostante l'impiego dei mezzi amministrativi o giudiziari, o assolutamente inesigibili, sono annullati dall'organo competente.

(4)

2. I decreti di annullamento di crediti di importo superiore a 10.000 euro sono emanati su conforme parere dell'Avvocatura della Regione.

(1)(2)(5)

3.

(ABROGATO)

(6)

4.

(ABROGATO)

(7)

Note:

1 Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 3, L. R. 13/2002

2 Parole sostituite al comma 2 da art. 22, comma 1, L. R. 14/2004

3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 6, L. R. 14/2010

4 Parole sostituite al comma 1 da art. 22, comma 1, lettera a), L. R. 10/2022

- 5** Comma 2 sostituito da art. 22, comma 1, lettera b), L. R. 10/2022
- 6** Comma 3 abrogato da art. 22, comma 1, lettera c), L. R. 10/2022
- 7** Comma 4 abrogato da art. 22, comma 1, lettera d), L. R. 10/2022